

Azienda Sanitaria Locale Pescara

Reperorio n. 311/25
del 26/03/2025



**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE VARIO PER I LABORATORI DELLA ASL DI
PESCARA, DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE N. 2001 DEL 31 DICEMBRE 2024.**

DELIBERAZIONE N. 185 DEL 21.01.2025. LOTTO N. 02.

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con sede legale in Via Renato
Paolini, 47 – 65124 Pescara, C.F./P. IVA 01397530682, PEC
protocollo.aslpe@pec.it, in persona del **Dott. Vero Michitelli**, nato a
[REDACTED] nella sua qualità di Direttore Generale e
Legale Rappresentante della ASL Pescara, giusta Delibera di Giunta
Regionale Abruzzo n. 570 del 11.09.2023 indicata come S.A. (*Stazione
Appaltante*),

e

la Sig.ra **Alessandra Friso**, nata a [REDACTED] C.F.
[REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della
Laboindustria Spa, con sede in Via Matteotti 37, 35020 Arzergrande (PD),
C.F. e P.IVA 00805390283, pec: laboindustria@pec.it, indicata come
Fornitore/Ditta,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

L’esecuzione del contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la S.A. e il Fornitore relativamente
alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato nonché dalla offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore nell'ambito della procedura di cui alla Delibera n. 185 del 21.02.2025, con la quale è stata annullata, in autotutela, l'aggiudicazione disposta a favore della ditta Kaltek srl con Deliberazione del Direttore Generale n. 2001 del 31 dicembre 2024 relativamente al Lotto n. 2 - materiale vario, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, e aggiudicata alla ditta Laboindustria spa, la fornitura annuale dei dispositivi di cui al Lotto n. 2 - materiale vario, a seguito di scorrimento di graduatoria.

Da intendersi tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati, prodotti dalla S.A., presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore, prevale la versione più favorevole alla S.A.

c) dalle vigenti disposizioni di Legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

e) dal D. Lgs. 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 GDPR e dal D. Lgs. 101/2018.

ART. 2 – OGGETTO CONTRATTO

La presente procedura d'appalto ha ad oggetto la fornitura di materiale vario

per i laboratori della Asl di Pescara.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le attività di cui al precedente art. 2 devono essere rese dal Fornitore in stretto raccordo con la S.A., nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite e secondo le modalità indicate nel Capitolato, nella Delibera di aggiudicazione n. 185 del 21.02.2025 e nella offerta tecnica del Fornitore.

ART. 4 - RESPONSABILI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto (DEC) è il Dott. Giovanni Morretti, mail: giovanni.morretti@asl.pe.it, e assistente al DEC il Dott. Dino Guidi, mail: dino.guidi@asl.pe.it.

ART. 5 - CORRISPETTIVI

I prezzi unitari della fornitura in oggetto sono quelli riportati nella offerta economica del fornitore allegata al presente contratto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 6 - CLAUSOLA CONSIP

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

ART. 7 - VALORE CONTRATTO

L'importo complessivo della fornitura annuale per il Lotto n. 02 ammonta ad euro € 81.494,00 Iva esclusa.

Il suddetto importo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, scarico, disimballaggio, montaggio e qualsiasi altro onere necessario per l'installazione di tutti gli apparecchi, nonché delle attrezzature sanitarie, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

ART. 8 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture devono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato;
- indicazione della Deliberazione/disposizione della S.A. che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione dei CIG:
 - Lotto 2 B15BE4C5BD.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

Il pagamento delle forniture, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di penali, viene effettuato dalla S.A. dietro presentazione di regolari fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante accreditamenti sul seguente conto

corrente bancario:

✓ IBAN: IT40K0306962772074000501051, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

Le persone delegate ad operare su di essi sono le seguenti:

- Alessandra Friso, nata il [REDACTED], Codice fiscale [REDACTED].

Il fornitore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dei mezzi di cui alla citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 9 – PENALI

La fornitura è monitorata per tutta la sua durata. La Ditta aggiudicataria viene, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che può portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti a condotte difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

In particolare, le non conformità che possono essere riscontrate sono elencate qui di seguito a titolo indicativo ma non esaustivo:

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica di installazione in opera dell'apparecchiatura in termini di numero di giorni solari successivi all'ordine viene applicata una penale pari ad € 150,00.
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo di risoluzione del guasto indicati, viene applicata una penale pari ad € 300,00.

• Per ogni manutenzione preventiva prevista e non effettuata, viene applicata una penale pari ad € 500,00.

• Per ogni controllo di qualità/verifica di sicurezza elettrica previsto e non effettuato, viene applicata una penale pari ad € 150,00.

• La ditta aggiudicataria può altresì essere soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

a) qualora non effettuati o effettuati con ritardo, la sostituzione dei prodotti/componenti riscontrati difettosi, di deficiente qualità o non conformi rispetto al convenuto, può essere applicata una penale fino al 5% del valore contrattuale dei prodotti non sostituiti;

b) in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, viene applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;

c) nel caso in cui la S.A. debba contestare alla Ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni degli atti di gara, può essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010); qualora tale importo venga superato, la S.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

All'aggiudicatario è data comunicazione delle penali applicate a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;

- mediante decurtazione del relativo importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite, emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15, DPR 633/72.

Senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, la S.A. può ricorrere al noleggio o all'acquisto del bene presso altre Ditte, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La S.A. si riserva di risolvere *ipso facto et iure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale inviata a mezzo PEC/lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, inviata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

1. avvalendosi della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 c.c.;
2. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
3. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

4. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;

5. in caso di cessione del contratto senza comunicazione alla S.A.;

6. in caso di subappalto non autorizzato dalla S.A.;

7. qualora l'Azienda capofila notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;

8. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;

9. qualora il contratto sia oggetto di una modifica sostanziale che avrebbe comportato l'indizione di una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023;

10. qualora con riferimento alle modifiche di cui all'art. 120 co. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, vengano superate le soglie di cui al co. 2 del prefato articolo; con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120 co. 3, vengano superate le soglie di cui al medesimo co. 3, lett. a) e b);

11. nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui agli artt. artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione; ovvero, per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 167, co. 1 del D. Lgs. 36/2023;

12. nel caso in cui l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione

Europea, in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del TFUE;

13. qualora, nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, la S.A. si riserva di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) la S.A. incamera il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

La S.A. si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art. 15, co. 13, lett. b) della L. 135/2012 e all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 11 - FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti è responsabile verso l'altra per perdita o danno che risulti da ritardi o mancata esecuzione di tutto o parte del presente contratto, qualora tale ritardo o mancanza sia dovuto, totalmente o parzialmente, ad eventi,

circostanze o cause non dipendenti dal suo controllo e non dovute a negligenza delle parti. Tali eventi, circostanze o cause comprendono, a titolo indicativo ma non esaustivo, catastrofi naturali, scioperi, serrate, sommosse, guerre, incendi, esplosioni; mentre è espressamente esclusa la incapacità di fare fronte ad obblighi finanziari.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Fornitore ha prestato la polizza fidejussoria definitiva n. PC775DL6, emessa da Zurich Insurance Europe AG, per una somma garantita di € 4.074,70 (quattromilasettantaquattro/70).

ART. 13 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente contratto, le parti convengono che l'Autorità Giudiziaria competente sia quella presso il Foro di Pescara.

Le parti stabiliscono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali comunque connessi al presente contratto vengano notificati alla S.A. presso la sede legale, in Pescara, alla via Paolini 45/47, che ne costituisce domicilio elettivo.

Agli effetti amministrativi e giudiziari il fornitore dichiara e costituisce il proprio domicilio legale presso la sede legale dell'impresa.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI

RAPPORTI DI LAVORO

La S.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, stabilendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni, a persone e/o cose, che derivino dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, quando i danni siano imputabili a essa e ai suoi dipendenti. Il Fornitore è responsabile altresì di tali danni nell'ipotesi in cui venga chiamata a rispondere la S.A. che fin da ora s'intende manlevata ed indenne da ogni pretesa.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Ditta aggiudicataria dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalla normativa vigente, a favore dei propri dipendenti.

Il Fornitore è responsabile dell'ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, previste in particolare dal D. Lgs. 81/2008.

ART. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore mantiene riservato e dà istruzione al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione

all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati alla S.A.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati un livello di discrezione non inferiore alla cura e alla discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.

L'obbligo di cui al co. 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La S.A., da parte sua, mantiene riservate le informazioni tecniche del Fornitore che fossero portate a sua conoscenza.

La S.A. mantiene tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Fornitore designa quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, del Reg. UE 679/2016 GDPR e del D. Lgs. 101/2018, la ditta Laboindustria Spa, con sede in Via Matteotti 37, 35020 Arzergrande (PD), C.F. e P.IVA 00805390283, pec: laboindustria@pec.it.

ART. 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

La presente scrittura privata viene sottoscritta a mezzo firma digitale.

La presente scrittura, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad IVA, viene registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, co. 2 e dall'art. 1, lett. b) della Tariffa parte seconda, del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, a carico del Fornitore, per un importo totale di € 40,00, allegato su copia conservata agli atti della S.A.

Per la S.A. - ASL di Pescara:

Dott.Vero Michitelli _____ (firma digitale).

Per il Fornitore- Laboindustria Spa:

Sig.ra Alessandra Friso _____ (firma digitale).

